

AmTrust

TUTELA AL VOLANTE

Linea Difesa Protetta

Contratto di Assicurazione per la Tutela Legale della
Circolazione stradale



**Il prodotto è stato redatto secondo
le linee guida ANIA “Contratti Semplici e Chiari”
Edizione Settembre 2020 – Ultimo aggiornamento Luglio 2025**

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Set Informativo che contiene:

- Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
- Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario



AmTrust Assicurazioni

Assicurazione per la Tutela Legale della Circolazione stradale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "AmTrust TUTELA AL VOLANTE"

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI).

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza è rivolta ai Proprietari, Locatari e/o Conducenti autorizzati, di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, per le spese legali in caso di controversie derivanti dalla proprietà o circolazione stradale.

L'Assicurazione opera in regime **Loss Occurrence**, ossia è intesa a tutelare l'Assicurato in seguito a Sinistri insorti durante il Periodo di Assicurazione, purché denunciati entro il termine di decadenza di 2 anni e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge.

Le prestazioni previste dall'Assicurazione sono garantite a tutela dei diritti degli Assicurati in base alla forma assicurativa scelta dal Contraente, tra le seguenti:

- Mezzo: sono Assicurati il proprietario, il locatario in base ad un contratto di Locazione o di Leasing, il conducente autorizzato;
- Patente: è Assicurato il titolare della patente per i Sinistri connessi alla circolazione stradale di qualsiasi veicolo condotto dallo stesso.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurate le Spese legali e Spese peritali, di giustizia, processuali e di indagine, non ripetibili dalla Controparte, necessarie alla tutela dei propri interessi.
- ✓ Richiesta di risarcimento per danni di natura extracontrattuale per Fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale
- ✓ Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di Controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati (solo se l'Assicurazione è stipulata sul mezzo/veicolo)
- ✓ Difesa penale per Delitti colposi o contravvenzioni connessi ad Incidente stradale
- ✓ Difesa penale per Delitti dolosi connessi ad Incidente stradale
- ✓ Dissequestro del veicolo assicurato in seguito ad Incidente stradale (solo se l'Assicurazione è stipulata sul mezzo/veicolo)
- ✓ Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad Incidente stradale verificatosi all'estero
- ✓ Assistenza dell'interprete per Incidente stradale all'estero
- ✓ Ricorso od opposizione in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad Incidente stradale e connessa allo stesso
- ✓ Vertenze contrattuali con compagnie di assicurazione presso le quali il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni e/o Corpo Veicoli Terrestri (CVT)
- ✓ Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile

Le garanzie prestate operano entro per il Massimale per Sinistro pari a € 50.000 ed entro i Sottolimiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

La Società non si fa carico del pagamento di:

- ✗ compensi derivanti da patti di quota lite tra l'Assicurato e l'Avvocato
- ✗ Compensi per la trasferta e ogni duplicazione di onorari, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione
- ✗ Multe, ammende, sanzioni pecuniarie e spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei Procedimenti penali

L'Assicurazione non è operante in caso di procedimenti e/o vertenze relativi:

- ✗ al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni
- ✗ alla navigazione e/o alla guida di natanti e/o imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- ✗ ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza, eccetto l'unico caso di successiva assoluzione/proscioglimento nel merito con Sentenza definitiva
- ✗ ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza di alcool e/o sostanze stupefacenti
- ✗ a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA; e nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 giorni dal Sinistro

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Nelle controversie di natura contrattuale le garanzie non operano per un Valore in lite inferiore ad € 200,00
- ! In presenza di altra copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la presente Polizza opera a secondo rischio

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
- in Europa per la difesa penale e per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuale;
 - nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, per tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della Polizza.
- Devi dare tempestivo avviso alla Società dei cambiamenti che comportano una Variazione o cessazione del rischio assicurato.
- In caso di Sinistro, devi denunciarlo alla Società entro 10 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione.
- In caso di Sinistro, qualora coesistano più assicurazioni per il medesimo rischio, devi denunciarlo a tutti gli assicuratori interessati; diversamente potresti perdere il tuo diritto all'Indennizzo.
- Se ritieni di essere soggetto attivo o passivo di un procedimento penale o amministrativo, devi quanto prima denunciarlo alla Società e agli altri eventuali assicuratori; diversamente potresti perdere il diritto all'Indennizzo.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).



Quando e come devo pagare?

Il Premio è sempre determinato per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza, ed è interamente dovuto. Il Premio è comprensivo di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Non è previsto un frazionamento diverso da quello annuale.

Dato che la Polizza prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato in Scheda di Polizza, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il Premio di rinnovo.

Puoi pagare il Premio alla Società o all'Intermediario incaricato con le seguenti modalità: denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni; assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione; sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha la durata indicata nella Scheda di Polizza e decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il Premio, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza.

La Polizza prevede il tacito rinnovo, salvo sia diversamente indicato in Scheda di Polizza. In caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza.

La prestazione Vertenze contrattuali opera per prestazioni/forniture effettuate dopo 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza (cosiddetta Carenza).



Come posso disdire la polizza?

La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata Disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti), dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

In caso di Vendita a distanza puoi, inoltre, recedere dalla Polizza esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di pagamento del Premio, inviando comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) all'Intermediario incaricato o alla Società.

Assicurazione per la Tutela Legale della Circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "AmTrust TUTELA AL VOLANTE"

31/07/2025 Data di aggiornamento, il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: +39 0283438150; sito internet: www.amtrust.it; indirizzo di posta elettronica: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com; indirizzo PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it. AmTrust Assicurazioni S.p.A. è iscritta al n° 1.00165 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia.

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari 259.801 migliaia di Euro e il risultato economico netto di periodo è pari a 25.659 migliaia di Euro e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2024.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 181,04%.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link <https://www.amtrust.it/sfcr.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato al massimale acquistato dal Contraente e riportato in Scheda di Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che l'Assicurazione non è operante in caso di procedimenti e/o vertenze:

1. relative alla materia fiscale e/o amministrativa, **salvo quanto previsto dal procedimento Ricorso od opposizione di cui all'Art. 1.5, n.8 delle Condizioni di Assicurazione** (Sezione "Che cosa è assicurato", pag. 7);
2. a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate
3. ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato nonché detenzione od impiego di sostanze radioattive;
4. a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
5. a fatti dolosi delle persone Assicurate;
6. a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
7. a veicoli utilizzati per attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti;
8. all'adesione ad azioni di classe (class action);
9. a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto;
10. nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, **salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 giorni dal Sinistro**;
11. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove che prevedano l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che:

- In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
- Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, la presente Polizza, nei limiti delle prestazioni garantite, opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del Contraente.
- Per le vertenze relative alla polizza infortuni, le garanzie operano esclusivamente in caso di morte o invalidità permanente dell'Assicurato a seguito di Incidente stradale.

- Nel caso di vertenze fra più Assicurati, la copertura assicurativa è prestata unicamente a favore del Contraente.
- L'Assicurazione opera fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro pari a € 50.000 e indicato nella Scheda di Polizza, senza limite annuo, e dei Sottolimiti di Indennizzo riepilogati nella seguente tabella. Il Massimale non è indicizzato.

L'Assicurazione comprende:	Sottolimito di Indennizzo per Sinistro
Art. 1.5, n.6 - Anticipo della cauzione penale	€ 20.000
Art. 1.5, n.10 - Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile	€ 1.000

A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto assicurativo è destinato al Proprietario, Locatario e/o Conducente autorizzato di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, per fatti derivanti dalla proprietà o circolazione stradale dei suddetti veicoli.

Quali costi devo sostenere?

Il Premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all'intermediario che sono pari al 40,00% del Premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Via Clerici 14, 20121 Milano - Fax +39 0283438174 - Email: reclami@amtrustgroup.com – Pec: reclami.amtrust.assicurazioni@pec.it. Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall'Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un'Agenzia, sono gestiti dall'impresa proponente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- L'Arbitrato è facoltativo e applicabile in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e la Società; le parti possono demandare ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'Arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en). - Arbitro assicurativo presso IVASS istituito con D.M. n. 215/2024, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it. La procedura prevede una fase preliminare obbligatoria di reclamo all'impresa o all'intermediario, seguita dal ricorso all' Arbitro entro 12 Mesi in caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta. Info sul sito www.ivass.it.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il Premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del Premio imponibile annuo. Il Premio pagato per l'Assicurazione non è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).

Gentile Cliente,

AmTrust TUTELA AL VOLANTE è l'Assicurazione che protegge i Proprietari, Locatari e/o Conducenti autorizzati, di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, per le *Spese legali* per fatti derivanti dalla proprietà o circolazione stradale dei suddetti veicoli.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

Glossario	3
 Che cosa è assicurato?	6
 Che cosa non è assicurato?	8
 Ci sono limiti di copertura?	9
 Dove vale la copertura?	10
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?	11
 Quando e come devo pagare?	14
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	15
 Come posso disdire la Polizza?	16
Norme di Legge utili per la comprensione della Polizza	17
Numeri e riferimenti utili	19

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- testi in **grassetto**: sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 – gli oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* e le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie;
- termini in *corsivo*: sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo **AmTrust TUTELA AL VOLANTE** è disponibile sul sito internet della Compagnia www.amtrust.it e ti sarà comunque consegnato contestualmente all'acquisto della Polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato. Ti ricordiamo in ogni caso che la Società e i suoi *Intermediari* sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Condizioni di Assicurazione

Indice

Glossario	3
Che cosa è assicurato?	6
Informazioni sull'Assicurazione	6
Articolo 1 Oggetto, forma ed efficacia dell'Assicurazione	6
1.1 Oggetto	6
1.2 Validità temporale e forma dell'Assicurazione	6
1.3 Assicurati e ambito di operatività	6
1.4 Surroga e Rivalsa	6
1.5 Procedimenti legali inclusi in copertura	7
Che cosa non è assicurato?	8
Articolo 2 Esclusioni	8
2.1 Delimitazione dell'oggetto	8
2.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione	8
Ci sono limiti di copertura?	9
Articolo 3 Limiti di copertura	9
3.1 Valore in lite minimo	9
3.2 Coesistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e patrocinio legale	9
3.3 Vertenze relative alla polizza infortuni	9
3.4 Controversie tra più Assicurati	9
3.5 Sanzioni Internazionali	9
3.6 Massimale e Sottolimiti di Indennizzo	9
Dove vale la copertura?	10
Articolo 4 Estensione territoriale	10
Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	11
Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?	11
Articolo 5 Sinistri	11
5.1 Insorgenza del Sinistro e Sinistro Unico	11
5.2 Denuncia del Sinistro	11
5.3 Gestione del Sinistro	11
5.4 Libera scelta dell'avvocato	11
5.5 Coesistenza di altre assicurazioni	12
5.6 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro	12
5.7 Liquidazione del Sinistro	12
Altri obblighi derivanti dal contratto	12
Articolo 6 Obblighi in capo alla Società, al Contraente o all'Assicurato	12
6.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	12
6.2 Altre assicurazioni	12
6.3 Aggravamento e diminuzione del rischio	12
6.4 Assicurazione per conto altrui	12
6.5 Variazioni contrattuali a scadenza	12
6.6 Foro competente per l'esecuzione del contratto	13
6.7 Comunicazioni	13
Quando e come devo pagare?	14
Articolo 7 Pagamento ed eventuale rimborso del Premio	14
7.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa	14
7.2 Oneri fiscali	14
7.3 Rimborso del Premio	14
Quando comincia la copertura e quando finisce?	15
Articolo 8 Effetto e durata della Polizza	15
Come posso disdire la Polizza?	16
Articolo 9 Casi di interruzione del contratto	16
9.1 Recesso per Sinistro	16
9.2 Disdetta dell'Assicurazione	16
9.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio	16
9.4 Diritto di ripensamento	16

Glossario

Le parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Arbitrato	Procedimento di risoluzione delle controversie, alternativo alla giurisdizione ordinaria, mediante il quale le parti affidano a uno o più arbitri, da esse nominati o designati secondo modalità concordate, il compito di decidere la controversia.
Arbitro Assicurativo	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal Decreto n. 215/2024.
Assicurato	Il proprietario o locatario del mezzo, il conducente autorizzato, il titolare della patente di guida assicurata, per i Sinistri relativi al veicolo o alla patente identificati nella Scheda di Polizza e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Sono inoltre Assicurati il Contraente se persona fisica, il suo coniuge o partner convivente dell'Assicurato, i componenti del suo Nucleo familiare (come da Certificato di stato di famiglia), in qualità di pedone, ciclista, o conducenti di altro veicolo non soggetto ad assicurazione obbligatoria o non di loro proprietà, nonché in qualità di passeggero di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, quando coinvolto in un incidente stradale.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione o il rapporto da esso derivante.
Assistenza giudiziale	Attività di difesa da parte di un legale prestata nell'ambito di una controversia pendente avanti ad una autorità giudiziaria e/o arbitrale.
Assistenza stragiudiziale	Attività che viene svolta, attraverso un legale, al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Carenza	Il periodo di tempo in cui l'Assicurazione non produce effetti, espresso in numero di giorni, che decorre dal momento della stipulazione dell'Assicurazione o da eventuali altri eventi indicati dalle Condizioni di Assicurazione.
Certificato di stato di famiglia	Il documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il Nucleo familiare di appartenenza di una persona ed elenca tutti i componenti della famiglia specificandone le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso comune.
Compensi per la trasferta	Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba recarsi fuori dal distretto nel quale è compreso l'Albo cui è iscritto.
Contraente	Il soggetto indicato nella Scheda di Polizza che stipula il contratto e si obbliga al pagamento del Premio anche se diverso dall'Assicurato.
Controparte	La parte avversaria in una vertenza.
Costituzione di parte civile	Azione civile promossa all'interno del processo penale.
Delitto colposo	È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso	Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta	Atto scritto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, l'Assicurazione.
Evento Dannoso	• Il danno o un presunto danno subito dall'Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall'Assicurato; • la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come Reato o come illecito amministrativo; • la violazione o presunta violazione di una norma di legge, di contratto o di regolamento in materia amministrativa.
Fatto illecito	Ogni comportamento, doloso o colposo, che cagioni un danno a terzi.
Franchigia/Scoperto	L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale, che costituisce elemento integrante della Polizza ed indica la parte del Danno che per ciascun Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Incidente	Il Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo o Indennità	La somma dovuta dalla Società al verificarsi di un Sinistro.
Intermediario	L'intermediario di assicurazioni cui il Contraente abbia affidato la gestione della presente Polizza.
Leasing	Il contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.
Locazione	Il contratto con il quale un soggetto (locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario) una cosa per un dato tempo, in cambio di un corrispettivo (canone).
Loss Occurrence	Regime di operatività temporale dell'Assicurazione per cui la garanzia assicurativa ha ad oggetto gli Eventi Dannosi accaduti durante il Periodo di Assicurazione.
Massimale per Sinistro	La massima esposizione della Società per ogni Sinistro.
Mediazione	Istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Multa	Pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziante assistita	Accordo disciplinato dal D. L. n. 132/2014 e ss.mm.ii., mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
Nucleo familiare	Termine usato anagraficamente per indicare una o più persone che risultano nel medesimo Certificato di stato di famiglia.
Periodo di Assicurazione	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nella Scheda di Polizza nonché in caso di rinnovo, ciascun periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nelle successive quietanze, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del Premio.
Perito	Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della Responsabilità Civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro.
Polizza	I documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società per la copertura assicurativa prestata dalla Società.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento penale	Complesso di atti e fasi, disciplinati dal codice di procedura penale, finalizzati all'accertamento della responsabilità penale di un soggetto in ordine a un fatto costituente Reato, e all'eventuale irrogazione di una pena da parte dell'autorità giudiziaria.
Querela	Azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da Reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato	Violazione di norme penali.
Responsabilità contrattuale	La responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore a causa dell'inadempimento o del non esatto adempimento delle prestazioni cui è obbligato in virtù del rapporto obbligatorio concluso.
Responsabilità extracontrattuale	La responsabilità in capo ad un soggetto nei confronti di altro soggetto in conseguenza di Fatto illecito.
Scheda di Polizza	È il documento che prova il contratto di Assicurazione e nel quale sono indicati i dati relativi all'Assicurato/Contraente, le date di decorrenza e di scadenza della Polizza, l'eventuale Franchigia, il Massimale e il Premio imponibile con le relative imposte governative.

Sentenza definitiva	Provvedimento giurisdizionale che, salvo il caso della revocazione, ormai è divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione.
Sinistro	Verificarsi dell'Evento Dannoso contemplato dalla presente Assicurazione.
Sinistro Unico	Uno o più Eventi Dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgano una pluralità di soggetti. Il Sinistro si intende insorto alla data del verificarsi del primo Evento Dannoso.
Società	Amtrust Assicurazioni S.p.A. – Via Clerici, 14 – 20121 Milano.
Sottolimito	La somma massima inclusa nel Massimale indicato nella Scheda di Polizza e non in aggiunta ad esso, che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro e per l'insieme di tutti i Sinistri, incluso il caso di Sinistro Unico, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Spese arbitrali	Spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.
Spese di domiciliazione	Spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di giustizia	Spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato.
Spese di resistenza	Spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione del terzo danneggiato, come previsto dall'art. 1917 del Codice civile.
Spese di soccombenza	Spese processuali che il giudice pone a carico dell'Assicurato soccombente in un giudizio, a titolo di rimborso in favore della Controparte risultata vincitrice.
Spese legali	I compensi dovuti all'avvocato ai sensi di legge.
Spese liquidate	Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice con la sentenza.
Spese peritali	Somme spettanti ai Periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti Tecnici di Parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale	L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Valore in lite	Determinazione del valore del Sinistro.
Variazione del rischio	Qualunque mutamento del rischio avvenuto successivamente alla stipula del contratto di Assicurazione.
Vendita a Distanza	Qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi facilmente individuabili all'interno delle Condizioni di Assicurazione che hanno l'obiettivo di fornire risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità o punti su cui porre particolare attenzione.

Queste precisazioni non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni cui si riferiscono.



Che cosa è assicurato?

Informazioni sull'Assicurazione

La presente *Assicurazione*, prestata nella forma **Loss Occurrence**, è rivolta a Proprietari, Locatari e/o Conducenti autorizzati, di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, per fatti derivanti dalla proprietà o circolazione stradale dei suddetti veicoli.

L'*Assicurazione*, nei limiti delle garanzie e dei *Massimali* prestati, tiene indenne l'*Assicurato* dalle *Spese legali* e *Spese peritali*, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla *Controparte*, necessarie alla tutela dei propri interessi. Sono inoltre garantite le *Spese legali* per la *Negoziiazione assistita* e per la *Mediazione* obbligatoria e, in questo ultimo caso, anche le spese dell'organismo di *Mediazione*.

Articolo 1 Oggetto, forma ed efficacia dell'Assicurazione

1.1 Oggetto

Per i casi indicati al successivo Art. 1.5, la *Società* assume a proprio carico, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza*, le *Spese legali* per l'intervento di **1 (uno) unico Avvocato** per ogni grado di giudizio, le *Spese peritali*, le *Spese di giustizia* e processuali e di indagine, non ripetibili dalla *Controparte*, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi.

Sono oggetto della presente *Assicurazione* solo i compensi forensi determinati per le effettive attività espletate, entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. come modificato dal D.M. n. 147/2022 e ss.mm.ii., senza gli eventuali aumenti ivi previsti.

1.2 Validità temporale e forma dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata nella forma **Loss Occurrence**, ossia è intesa a tutelare l'*Assicurato* in seguito a *Sinistri* insorti durante il *Periodo di Assicurazione*, purché denunciati entro il termine di decadenza di 2 (due) anni di cui all'Art. 5.2 e fermo il termine di *Prescrizione* del diritto stabilito dalla legge.

In particolare, l'*Assicurazione* viene prestata per i *Sinistri* che siano insorti:

- durante il *Periodo di Assicurazione*, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'*Assicurato* o di violazione o presunta violazione di una norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione*, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente *Polizza* sia emessa in continuità rispetto ad una polizza precedente di *Tutela Legale*, relativamente a tutte le garanzie già prestate, la *Carenza* dei 90 (novanta) giorni non opera, mentre opererà per le nuove garanzie prestate esclusivamente dalla presente *Polizza*. **Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

1.3 Assicurati e ambito di operatività

Le prestazioni di cui all' Art. 1.5 sono prestate a tutela dei diritti degli *Assicurati* come di seguito identificati:

a) Forma su mezzo

Nel caso in cui l'*Assicurazione* sia prestata sul veicolo (la cui targa viene riportata nella *Scheda di Polizza*), sono Assicurati: il proprietario, il locatario in base ad un contratto di *Locazione* o di *Leasing*, il conducente autorizzato.

b) Forma su patente

Nel caso in cui l'*Assicurazione* sia prestata sulla patente (il cui numero viene riportato nella *Scheda di Polizza*), è *Assicurato*: il titolare della patente per i *Sinistri* connessi alla circolazione stradale di qualsiasi veicolo condotto dallo stesso, purché la guida di tale veicolo sia consentita dalla categoria di patente indicata nella *Scheda di Polizza*.

Le prestazioni sono garantite agli Assicurati per Sinistri avvenuti nell'ambito della circolazione stradale, per fatti derivanti dalla proprietà o **circolazione stradale di veicoli a motore**.

Sono inoltre *Assicurati* il *Contraente*, se persona fisica, il suo coniuge o partner convivente, i componenti del suo *Nucleo familiare* (come da *Certificato di stato di famiglia*) in qualità di: **pedone, ciclista, o conducente di altro veicolo non soggetto ad assicurazione obbligatoria o non di loro proprietà, nonché quale trasportato su un qualsiasi veicolo pubblico o privato, coinvolto in incidente stradale.**

Si precisa infine che, ai fini della presente Assicurazione,

1. per Assicurati di fascia 1 si intendono:

- a) mezzi: ciclomotori, motocicli, motocarri, motoveicoli, motoneve, autovetture **escluse quelle di fascia 2**, autovetture utilizzate per noleggio a lungo termine, auto e moto d'epoca, autocarri fino a 35 q.li, rimorchi e semirimorchi, camper;
- b) patenti: A / B e relative sottocategorie.

2. per Assicurati di fascia 2 si intendono:

- a) mezzi: autocarri oltre 35 q.li, macchine operatrici o agricole, autobus ad uso privato, ambulanze, taxi, autovetture utilizzate da forze dell'ordine nazionali o locali / vigili del fuoco / polizia ecc., autovetture utilizzate per noleggio a breve termine, noleggio con/senza conducente, targhe prova, spazzaneve, autoveicoli trasporto promiscuo, autobotti, autocisterne e autobetoniere, altri mezzi non compresi in fascia 1;
- b) Patenti: C / D e relative sottocategorie.

1.4 Surroga e Rivalsa

Spettano alla *Società*, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all'*Assicurato* dalla *Controparte* a seguito di provvedimento giudiziale o di *Transazione*. **In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal Art. 1.1, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.**

1.5 Procedimenti legali inclusi in copertura

Le spese di cui all'Art. 1.1 sono garantite **solo ed esclusivamente** laddove siano relative ad uno dei casi di seguito descritti:

1. Richiesta di risarcimento per danni di natura extracontrattuale per *Fatti illeciti* di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di *Costituzione di parte civile* nell'ambito del *Procedimento penale* a carico della *Controparte*.
2. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di *Controparte* derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati, **sempreché il Valore in lite sia superiore a quanto indicato all'Art. 3.1. Tale garanzia opera esclusivamente se l'Assicurazione è stata stipulata sul mezzo/veicolo e non su patente.**
3. Difesa penale per *Delitti colposi* o contravvenzioni connessi ad *Incidente* stradale.
4. Difesa penale per *Delitti dolosi* connessi ad *Incidente* stradale.

La prestazione opera **purché**:

- gli Assicurati vengano assolti (art. 530 c.p.p.) con *Sentenza definitiva*;
- vi sia stata la derubricazione del *Reato* da doloso a colposo;
- sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*. **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le *Spese legali* fino al *Massimale* riportato nella *Scheda di Polizza* in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con *Sentenza definitiva* diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, **la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.**

5. Dissequestro del veicolo assicurato in seguito ad *Incidente* stradale. **Tale garanzia opera esclusivamente se l'Assicurazione è stata stipulata sul mezzo/veicolo e non su patente.**
6. **Anticipo della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad *Incidente* stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo della cauzione penale da parte della Società, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 20.000,00 (ventimila)**, viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.
7. **Assistenza dell'interprete** per *Incidente* stradale all'estero in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad *Incidente* stradale verificatosi all'estero.
8. **Ricorso od opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad *Incidente* stradale e connessa allo stesso. **In assenza di Incidente stradale, la garanzia opera a condizione che il ricorso o opposizione sia accolto, almeno parzialmente.**
9. **Vertenze contrattuali con** compagnie di assicurazioni presso le quali il conducente abbia stipulato una **polizza infortuni e/o Corpo Veicoli Terrestri (CVT)**. La presente prestazione opera **sempreché il Valore in lite sia superiore a quanto indicato all'Art. 3.1** e per vertenze relative alla polizza infortuni, esclusivamente **in caso di morte o invalidità permanente dell'Assicurato a seguito di Incidente stradale.**
10. **Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile**, ai sensi dell'art. 1917, comma 4, del Codice civile. **La garanzia viene prestata per sostenere le sole Spese legali (onorari) relativi alla redazione dell'atto di chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, entro il Sottolimito di cui all'Art. 3.6.**



Che cosa non è assicurato?

Articolo 2 Esclusioni

2.1 Delimitazione dell'oggetto

La Società non si fa carico del pagamento di:

1. compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
2. *Compensi per la trasferta* e ogni duplicazione di onorari, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione;
3. *Multe*, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei *Procedimenti penali*.

2.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non è operante in caso di procedimenti e/o vertenze relativi:

1. al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. alla materia fiscale e/o amministrativa, **salvo quanto previsto dall'Art. 1.5, n. 8;**
3. a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate
4. ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato nonché detenzione od impiego di sostanze radioattive;
5. a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
6. alla navigazione e/o alla guida di natanti e/o imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
7. ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza, **eccetto l'unico caso di successiva assoluzione/proscioglimento nel merito con Sentenza definitiva;**
8. ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza di alcool e/o sostanze stupefacenti;
9. a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, **salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA; e nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 (centoventi) giorni dal Sinistro;**
10. a fatti dolosi delle persone Assicurate;
11. a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
12. a veicoli utilizzati per attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti;
13. all'adesione ad azioni di classe (class action);
14. a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto;
15. nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, **salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 (centoventi) giorni dal Sinistro;**
16. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove che prevedano l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.



Ci sono limiti di copertura?

Articolo 3 Limiti di copertura

3.1 Valore in lite minimo

Nelle controversie di natura contrattuale (es. vertenze con fornitori o con compagnie di assicurazione CVT) le garanzie non operano per un *Valore in lite* inferiore ad **€ 200,00 (duecento)**.

3.2 Coesistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e patrocinio legale

Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la **Responsabilità Civile dell'Assicurato**, la presente *Polizza*, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio ossia dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di **Responsabilità Civile per Spese di resistenza e Spese di soccombenza**, ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile.

La presente *Polizza* opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del *Contraente*.

3.3 Vertenze relative alla polizza infortuni

Per le vertenze relative alla polizza infortuni, le garanzie operano esclusivamente in caso di morte o invalidità permanente dell'Assicurato a seguito di *Incidente* stradale.

3.4 Controversie tra più Assicurati

Nel caso di vertenze fra più *Assicurati*, la copertura assicurativa è prestata unicamente a favore del *Contraente*.

3.5 Sanzioni Internazionali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente *Polizza*, la **Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**

3.6 Massimale e Sottolimiti di Indennizzo

L'Assicurazione opera fino alla concorrenza del *Massimale per Sinistro* indicato nella *Scheda di Polizza*, pari ad € 50.000,00 (cinquantamila) per *Sinistro* e senza limite annuo, e dei *Sottolimiti di Indennizzo* riepilogati nella seguente tabella. Il *Massimale* non è indicizzato.

L'Assicurazione comprende:	Sottolimito di Indennizzo per Sinistro
Art. 1.5, n.6 - Anticipo della cauzione penale	€ 20.000
Art. 1.5, n. 10 - Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile	€ 1.000



Dove vale la copertura?

Articolo 4 Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i *Sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- in Europa per la difesa penale e per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extra-contrattuali;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, per tutti gli altri casi.



Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

Cosa fare in caso di *Sinistro* e come viene gestito il *Sinistro*?

Articolo 5 *Sinistri*

5.1 *Insorgenza del Sinistro e Sinistro Unico*

Ai fini della presente *Assicurazione* e fermo quanto previsto all'Art. 1.2, per insorgenza del *Sinistro* si intende la data in cui si verifica l'*Evento Dannoso* inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o un presunto danno subito dall'*Assicurato*;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come *Reato* o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di un contratto.

In presenza di più *Eventi Dannosi* della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Sinistro* si fa riferimento alla data del verificarsi del primo *Evento Dannoso*.

Si considerano come *Sinistro Unico*, a tutti gli effetti, uno o più *Eventi Dannosi* tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo *Evento Dannoso*.

In caso di pluralità di *Assicurati* coinvolti in un *Sinistro Unico*, la garanzia viene prestata con un unico *Massimale* che **viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati*** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del *Sinistro* il *Massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro.**

5.2 *Denuncia del Sinistro*

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso scritto alla Società entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di *Prescrizione* dei diritti derivanti dall'*Assicurazione* o dalla legge. La denuncia del *Sinistro* deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell'*Assicurazione*.

Qualora la presente *Polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei *Sinistri* decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'*Assicurato* deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Le denunce di *Sinistro* dovranno essere inoltrate all'*Intermediario* o direttamente a:

AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Via Clerici, 14 - 20121 Milano

sinistri.tutelalegale@amtrustgroup.com, sinistriamtrust@pec.it

che potrà svolgere la gestione dei *Sinistri* tramite le proprie sedi territoriali.

Anche ai fini della trattazione dei *Sinistri*, la Società si riserva il diritto di accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ad atti, contratti e ogni altro documento probatorio. **L'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

5.3 *Gestione del Sinistro*

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, **la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di Mediazione.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la *Mediazione* non riescano, l'*Assicurato* comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'avvocato scelto nei termini dell'Art. 5.4 per la trattazione giudiziale.**

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'avvocato scelto nei termini dell'Art. 5.4.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

In ogni caso la copertura delle *Spese legali* per la *Transazione* della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) **devono essere preventivamente confermate dalla Società.**

La Società non è responsabile dell'operato dei legali e dei consulenti tecnici.

5.4 *Libera scelta dell'avvocato*

L'*Assicurato*, **limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'albo degli avvocati del distretto di Corte d'Appello dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**

L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'avvocato così individuato.

5.5 Coesistenza di altre assicurazioni

L'Assicurato, in caso di **Sinistro**, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio ed è tenuto a denunciare il **Sinistro** a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

5.6 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di disaccordo sulla gestione del **Sinistro** tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle Spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'Arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di Mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.

5.7 Liquidazione del Sinistro

La Società si impegna a pagare all'Assicurato le somme derivanti dagli obblighi contrattuali entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di definizione del **Sinistro** o del mancato accordo dell'importo dello stesso.

Altri obblighi derivanti dal contratto

Articolo 6 Obblighi in capo alla Società, al Contraente o all'Assicurato

6.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono comunicare in modo completo e veritiero le informazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società.

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal **Contraente** e dall'Assicurato e riportate nella **Scheda di Polizza** formano la base della presente **Polizza** e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l'Assicurazione nonché ai fini della determinazione del **Premio**. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto dalla presente **Polizza** oppure la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 1893 e 1894 del Codice civile.

Come faccio a sapere cosa prevede l'art. 1892 del Codice civile riguardo alle dichiarazioni sulle circostanze del rischio?

Puoi facilmente leggere cosa prevedono gli articoli del Codice civile e del Codice penale citati nelle Condizioni di Assicurazione consultando la sezione Norme di legge citate in Polizza che si trova sul fondo delle Condizioni di Assicurazione e dove sono riportati integralmente gli articoli.

6.2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione può determinare la perdita del diritto all'**Indennizzo**. In caso di **Sinistro** vale quanto disposto dall'Art. 5.5.

6.3 Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi Variazione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

In caso di accertata diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile.

6.4 Assicurazione per conto altrui

Se la presente **Assicurazione** è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente **Polizza** devono essere adempiuti dal **Contraente**, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo **Assicurato**, ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile.

6.5 Variazioni contrattuali a scadenza

Se alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** la Società voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, deve darne comunicazione al **Contraente** almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

In caso di mancato consenso del Contraente alle suddette variazioni, l'Assicurazione cesserà di avere efficacia alla scadenza.

Il **Contraente** può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo **Premio**.

Per l'accettazione delle eventuali variazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del *Contraente*, in mancanza del quale l'*Assicurazione* cesserà di avere efficacia alla scadenza del *Periodo di Assicurazione*.

6.6 Foro competente per l'esecuzione del contratto

Per ogni controversia con la *Società* è competente il Foro di residenza o di domicilio del *Contraente/Assicurato*.

6.7 Comunicazioni

a) Comunicazioni alla Società

Ogni comunicazione inerente all'*Assicurazione* deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti.

I riferimenti della *Società* sono i seguenti:

AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Via Clerici, 14 - 20121, Milano

Tel. 0283438150 – Fax. 0283438174

Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com

Sito Internet: www.amtrust.it

b) Forma delle comunicazioni in caso di *Vendita a Distanza*

Qualora il contratto sia stato promosso o collocato a distanza, il *Contraente*:

- a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza.



Quando e come devo pagare?

Articolo 7 Pagamento ed eventuale rimborso del *Premio*

7.1 Pagamento del *Premio* e sospensione della copertura assicurativa

Il *Premio* è sempre determinato per il *Periodo di Assicurazione* indicato nella *Scheda di Polizza* ed è interamente dovuto da parte del *Contraente*.

Se il *Contraente* non paga la prima rata di *Premio*, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se alle successive scadenze convenute il *Contraente* non paga le rate di *Premio* successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della *Società* di dichiarare risolto il contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 9.3.

I *Premi* devono essere pagati all'*Intermediario* incaricato o alla *Società*.

Le modalità di pagamento dei *Premi* sono le seguenti:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni;
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla *Società* o all'*Intermediario* della *Società* a cui è assegnata l'*Assicurazione*;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la *Società* o l'*Intermediario* della *Società* a cui è assegnata l'*Assicurazione*.

Quando deve essere pagato il *Premio*?

*Il pagamento del *Premio* è condizione necessaria affinché l'Assicurazione sia efficace cioè copra i Sinistri denunciati dall'Assicurato. In caso di mancato pagamento, il contratto sottoscritto non è operante. Pertanto, quando stipuli l'Assicurazione per la prima volta, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione se vuoi che la Polizza sia efficace da quel momento. Per le successive scadenze potrai pagare il *Premio* entro i 15 giorni successivi alla scadenza.*

7.2 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

7.3 Rimborso del *Premio*

In caso di recesso per *Sinistro* esercitato ai sensi dell'Art. 9.1, al *Contraente* è dovuto il rimborso della parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Qualora il *Contraente* eserciti il "diritto di ripensamento" di cui all'Art. 9.4, ha diritto alla restituzione integrale del *Premio* versato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Articolo 8 Effetto e durata della *Polizza*

Il primo *Periodo di Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza*, se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati versati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In caso di mancato pagamento delle rate successive di *Premio*, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all'Art. 9.3.

L'*Assicurazione* ha la durata prevista dalla *Scheda di Polizza* e, in mancanza di *Disdetta*, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (un) anno, salvo sia diversamente indicato nella *Scheda di Polizza*. In quest'ultimo caso, l'*Assicurazione* cesserà alla scadenza prevista dalla *Scheda di Polizza*.



Come posso disdire la *Polizza*?

Articolo 9 Casi di interruzione del contratto

9.1 Recesso per *Sinistro*

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al 60° (sessanta) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, tanto il *Contraente* che la *Società* possono recedere dalla presente *Assicurazione* mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Come previsto dall'Art. 7.3, in caso di recesso, al *Contraente* è dovuto il rimborso della parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

9.2 *Disdetta dell'Assicurazione*

Le parti possono disdire l'*Assicurazione* mediante l'invio di lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.

In tal caso l'*Assicurazione* cesserà di avere effetto dalla data di scadenza del *Periodo di Assicurazione* in corso, ai sensi dell'Art. 8.

9.3 Risoluzione per mancato pagamento del *Premio*

In caso di mancato pagamento del *Premio* nei termini previsti dal precedente Art. 7.1, la *Società* ha facoltà di agire ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

Resta inteso che, anche in caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento del *Premio*, i *Sinistri* denunciati nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della rata di *Premio* non sono in garanzia.

9.4 Diritto di ripensamento

In caso di *Vendita a Distanza*, l'*Assicurato* ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del *Premio*. In tal caso l'*Assicurazione* sarà annullata dall'origine ed al *Contraente* verrà rimborsato il *Premio* pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di ripensamento, tutti gli eventuali *Sinistri* non saranno indennizzati.

La volontà di recedere dovrà essere manifestata mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) inviata all'*Intermediario* incaricato o alla *Società*.

NORME DI LEGGE UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA POLIZZA

Testo articoli del Codice civile.

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'Assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

I riferimenti della Società sono i seguenti:

AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Via Clerici, 14 - 20121, Milano

Recapiti	
Telefono	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione: 0283438150
Fax	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione: 0283438174
	per i Reclami(*): 0283438174
Email	per i Reclami(*): reclami@amtrustgroup.com
	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com
	per gli avvisi di Sinistro: sinistri.tutelalegale@amtrustgroup.com sinistriamtrust@pec.it

(*) È da considerarsi Reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto.



AmTrust Assicurazioni

AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Via Clerici • 14 • 20121 Milano • Italia

Tel. + 39 0283438150 • Fax + 39 0283438174 • www.amtrust.it

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it • Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com

Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518

Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338

Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008

Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165

Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "GDPR")

Gentile Cliente,

AmTrust Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche " Titolare" o "Compagnia") rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, Le fornisce di seguito le informazioni essenziali sull'attività di raccolta e di trattamento dei dati personali e le informazioni che permettono di esercitare i diritti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento").

1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati - Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO)



Il Titolare del Trattamento è AmTrust Assicurazioni S.p.A., Via Clerici, 14 - 20121 Milano – Partita IVA 01917540518 (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia").

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, nonché designare soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.



AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR, come specificati nel paragrafo 9 della presente Informativa, è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica:

info-privacy@amtrustgroup.com.

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

Nell'ambito della gestione del rapporto assicurativo, AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre di dati personali comuni e giudiziari a Lei riferiti (dati che possono essere già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti, anche mediante la consultazione di banche dati). A tal fine i suoi dati verranno utilizzati per le seguenti finalità secondo una determinata base giuridica:

 FINALITA'	 BASE GIURIDICA
a) quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; b) raccolta dei premi e gestione del contratto; c) liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; d) valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;	Esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali
e) prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; f) adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;	Obbligo legale
g) riassicurazione e coassicurazione; h) esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; i) analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; j) gestione e controllo interno; k) attività statistiche, anche a fini di tariffazione; l) utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo.	Legittimo interesse

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati di natura comune strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Inoltre, i dati di recapito da Lei forniti potranno essere utilizzati per inviareLe comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo, nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In assenza di tali dati non sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

3. Natura del conferimento dei dati



Per la prestazione dei servizi assicurativi della Compagnia, la comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria perché necessaria per dare esecuzione al rapporto assicurativo.

Pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di eseguire gli adempimenti contrattuali in essere.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati



I dati sono trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del GDPR, della normativa nel tempo applicabile e delle specifiche disposizioni operative adottate dalla Compagnia in tema di conservazione della documentazione contenente dati personali.

I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso in cui ad esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione. I dati personali possono essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento del periodo di conservazione dei dati stessi, oppure nel caso in cui gli stessi siano indispensabili per difendere i diritti della Compagnia in giudizio.

5. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali



I dati raccolti e trattati dalla Compagnia per le finalità descritte al paragrafo 2 potranno essere comunicati:

- a) alle Società del Gruppo AmTrust;
- b) ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali (fiduciari e di controparte), consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti;
- c) alle Autorità ed Enti Pubblici in generale per l'adempimento di obblighi di legge.

6. Diffusione dei dati



I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. Trasferimenti dei dati all'estero



Per le finalità di cui al paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea e/o all'area SEE regolamentata in modo uniforme dal GDPR.

L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali verso Paesi extra UE/SEE avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei livelli di protezione e di tutela dei diritti dell'interessato previsti dal GDPR e dalle ulteriori normative vigenti ed applicabili in base a convenzioni internazionali, criteri di adeguatezza sanciti dalla Commissione Europea e, comunque, garantiti dall'applicazione di "Clausole Contrattuali Standard" approvate dalla Commissione Europea e riportate all'interno di specifici contratti con i destinatari dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del GDPR.

8. Adozione di un processo decisionale automatizzato basato unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione



I dati non sono trattati mediante un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

9. Diritti dell'interessato



Come previsto dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in qualità di Interessato Lei, in ogni momento, può:

- a) chiedere alla Compagnia l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
- c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati (quando il trattamento di tali dati si basa sul Suo consenso o su di un contratto di cui Lei è parte ed il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati);
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti svolti dalla Compagnia basati sul Suo consenso prestato prima della revoca;
- e) in caso non sia pienamente soddisfatto delle risposte della Compagnia alle Sue richieste, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente per territorio.

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta alla Compagnia e/o al proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), senza particolari formalità, all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com